ART.1 – Conferimento e oggetto dell'incarico. Obblighi. Viene conferito all'avv. ______, del Foro di _____ con studio in _____ alla Via n. c.f.: p.iva , incarico legale-difensivo nell'interesse del Comune di Viggiano, in relazione , allo scopo di assistere processualmente questo civico Ente con ogni più ampia facoltà di legge ------; Il Legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti e sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo a compenso oltre quello previsto per l'incarico principale dal successivo articolo 3. Il Legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito di ogni provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede, il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal Legale. ART.2 – Termini dell'incarico e facoltà del recesso. Il rapporto contrattuale ha natura di diritto privato e durata strettamente legata alla soluzione delle controversie indicate nella deliberazione di Giunta comunale n. del . . Il Legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al compenso sino a quel momento maturato per l'attività espletata, da determinarsi come al successivo articolo 3. ART.3 – Compenso e modalità di corresponsione. Il Legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto con determinazione n.

Il Legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto con determinazione n.

e di cui alla presente Convenzione, i minimi tariffari vigenti – *ratione temporis* - qualunque sia l'esito del ricorso in questione.

In particolare, l'importo di cui sopra si intende al <u>NETTO</u> di qualsivoglia voce di costo, quale, a titolo meramente esemplificativo, IVA, Cassa, ritenute di legge, diritti, spese vive (ivi comprese quelle di vitto ed alloggio debitamente documentate), rivalutazione, ecc..., oltre alle spese per contributo unificato, eventuali imposte di registro e spese di notifica.

Il corrispettivo verrà liquidato solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, entro trenta giorni dalla relativa presentazione, decorsi i quali verranno riconosciuti gli interessi legali ed è relativo al **grado** di giudizio per il quale viene conferito il **presente incarico**. Per eventuali ulteriori gradi di giudizio, l'attività del Legale incaricato con la presente convenzione dovrà essere preventivamente autorizzata attraverso specifico e formale atto di conferimento di incarico e successiva sottoscrizione di analoga convenzione ed, in mancanza, potrà essere riconosciuta sotto il profilo economico solo attraverso successivi atti (provvedimento di conferimento e sottoscrizione di convenzione) a valenza di ratifica.

Nel rispetto delle norme di contabilità, il Legale si impegna a non trasmettere parcelle per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre

quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

ART.4 - Revoca / Risoluzione.

Dato il carattere altamente fiduciario dell'incarico esterno di che trattasi, questo può essere revocato in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco ovvero della Giunta, nonché a fronte di negligenza, imperizia o inadeguatezza accertata nell'espletamento dell'incarico, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento e con l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente articolo 3.

Il Legale incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1453 e ss. del codice civile.

A tal fine, il Legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 5 – Divieto di cessione a terzi dell'incarico

Al Legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto, da esprimersi nelle forme di legge, da parte del Comune.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il Legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal Legale incaricato. In ogni caso, il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente Convenzione per il Legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

ART.6 – Applicazione D.P.R. 62/2013 e Codice di comportamento integrativo

Il Legale dichiara di conoscere il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 (di seguito "Codice"), nonché il "Codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti" (di seguito "Codice integrativo"), adottato da questo Ente con deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 27 Marzo 2014, e dichiara, altresì, di avere ricevuto copia tanto del Codice quanto del Codice integrativo dal Comune di Viggiano. Si impegna, inoltre, ad osservare gli obblighi di condotta previsti nei citati documenti, nonché a farli osservare, per quanto compatibili, da tutti i propri collaboratori o consulenti, a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto.

Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto al professionista incaricato assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte dal Comune, fatto

salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che al Legale spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.

ART.7 - Rinvio

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile nonché a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART.8 – Elezione di domicilio

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il Comune ed il professionista eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

ART.9 – **Registrazione**

Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI VIGGIANO	Avv
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. espressamente gli articoli da 1) a 9).	1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare
PER IL COMUNE DI VIGGIANO	Avv